

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 1 Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, delle disposizioni previste in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle disposizioni contenute nel vigente regolamento sul funzionamento ed organizzazione della Centrale Unica di committenza e consulenza della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, approvato con delibera Giunta Unione nr. 24/2025, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da affidare/aggiudicare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. n° 36/2023 (cd. Codice dei Contratti Pubblici o Codice nel proseguo), le disposizioni dello stesso, come modificate dal D.L. n. 209/2024.
3. Il ricorso alle procedure di cui all’art. 50 del codice è consentito alla stazione appaltante comune di Pontassieve nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del Codice e relativo Allegato II.4.

Art. 2 Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall’art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.
2. In base all’art. 58 del Codice è vietato altresì l’accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti.

Art. 3 Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 4 Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l’art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto, l’elenco degli operatori coinvolti, l’affidatario, l’importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione,

oltre a quanto previsto dall'art. 50 comma 2 bis del Codice. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Art. 5

Principio di rotazione

1. Il Comune di Pontassieve si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 7 presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del **medesimo settore merceologico (S-F)/categoria di opere (L)** e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 6 del presente regolamento.

5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla prestazione prevalente.

6. Nel caso di lavori per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

7. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:

- ☐ per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- ☐ nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, ove esistente: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

8. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 6

Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere rispettata la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
B1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
C1	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D1	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A2	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
B2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
C2	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D2	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

S	Importo
E2	dalla soglia europea ordinaria indicata dalla precedente fascia D2 alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99 (se non derogata)
B3	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
E3	da € 150.000,00 sino a € 499.999,99
F3	Da €. 500.000,00 sino a 999.999,99
G3	Da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

Art. 7

Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- ☐ particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - ☐ effettiva assenza di alternative;

- ☐ verifica dell'accurata esecuzione del precedente appalto;
 - ☐ verificata della qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 8

Affidamento/aggiudicazione del contratto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto/concessione è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo come stabilite dal vigente disciplinare comunale. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 9

Stipula del contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate/aperte per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 500.000,00 avverrà di norma mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio oppure in forma di scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005. La scelta della forma spetta al RUP in sede di determina a contrarre, restando comunque salva la possibilità di opzione per una delle altre modalità indicate dall'art. 18 del Codice, con eventuali spese a carico dell'operatore economico aggiudicatario/affidatario.
2. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore a 500.000,00 euro avverrà in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005, mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Pontassieve, con spese a carico dell'operatore economico aggiudicatario/affidatario.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato.

Art. 10

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (cd. *stand-still period*). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

Art. 11

Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore

dell'Esecuzione.

2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 12

Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del D. Lgs. n° 36/2023.
2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
3. Il Comune di Pontassieve, in osservanza di quanto previsto dal *"Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici"* sottoscritto tra la Prefettura-Utg Firenze ed gli enti locali, effettua i controlli previsti, relativamente al possesso dei requisiti dei subappaltatori, nonché il verificarsi delle condizioni relative alla tutela dei lavoratori ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 13

Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea il Comune di Pontassieve può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14

Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune di Pontassieve non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari e motivate esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze motivate e particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la **garanzia provvisoria**, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. Quando richiesta, la **garanzia definitiva** è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale.
5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 ed infine per appalti affidati ad operatore economico

particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. N° 36/2023.

7. In ogni caso non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8.

Art. 15

Controllo dei requisiti semplificato per importi inferiori ad euro 40.000

1. Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023 gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 sono assoggettati a modalità di controllo semplificato. Tali operatori attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune di Pontassieve procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari, di norma, al 10%, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni ANAC secondo le specifiche che sono state già regolamentate da apposito disciplinare (approvato con delibera di Giunta comunale nr.156/2024).
2. Resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n° 159/2011 e dal "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto tra il Comune e la Prefettura-Utg Firenze.
3. È sempre fatta salva la possibilità per il RUP della procedura di poter decidere di effettuare i controlli in modo tradizionale ogni qualvolta ci sia fondato dubbio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing.
2. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza contenuto nel PIAO vigente e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento;
6. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e tutte le precedenti regolamentazioni comunali in materia si intendono abrogate.